

COMUNE DI PROVVIDENTI

(Provincia di Campobasso)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

“DIRITTI DEGLI ANIMALI E E DIRITTI/DOVERI DEI LORO PROPRIETARI”

Approvato con Delibera di C. C. n. 02 del 24.06.2020

INDICE

<p>TITOLO I <u>I PRINCIPI</u></p>	<p>Art. 1 - Profili istituzionali Art. 2 - Valori etici e culturali Art. 3 - Competenze del Sindaco Art. 4 - Tutela degli animali</p>
<p>TITOLO II <u>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u></p>	<p>Art. 5 - Definizioni Art. 6 - Ambito di applicazione Art. 7 - Esclusioni</p>
<p>TITOLO III <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></p>	<p>Art. 8 - Detenzione di animali Art. 9 - Maltrattamento di animali Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona Art. 11 - Abbandono di animali Art. 12 - Avvelenamento di animali Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio Art. 14 - Esposizione di animali Art. 15 - Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata Art. 16 - Smarrimento, Rinvenimento, Affidamento Art. 17 - Fuga, Cattura, Soppressione di animali Art. 18 - Pet – Therapy Art. 19 - Inumazione di animali</p>
<p>TITOLO IV <u>CANI</u></p>	<p>Art. 20 - Anagrafe del cane Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali Art. 22 - Caratteristiche e dimensioni dei recinti Art. 23 - Collare, guinzaglio e museruola Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti e simili) Art. 25 - Cani di quartiere educati Art. 26 - Deiezioni canine</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;"><u>GATTI</u></p>	<p>Art. 27 - Definizione termini utilizzati nel presente titolo Art. 28 - Gatti di proprietà Art. 29 - Detenzione dei gatti di proprietà Art. 30 - Colonie feline Art. 31 - Alimentazione dei gatti</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;"><u>CONIGLI DA COMPAGNIA</u></p>	<p>Art. 32 – Detenzione dei conigli da compagnia Art. 33 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII</p> <p style="text-align: center;"><u>VOLATILI</u></p>	<p>Art. 34 - Detenzione degli uccelli Art. 35 - Dimensioni delle gabbie/voliere Art. 36 - Controllo dei colombi liberi urbani Art. 37 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII</p> <p style="text-align: center;"><u>ANIMALI ACQUATICI</u></p>	<p>Art. 38 - Detenzione di specie animali acquatiche</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p style="text-align: center;"><u>ANIMALI ESOTICI</u></p>	<p>Art. 39 - Animali esotici Art. 40 - Tutela degli animali esotici Art. 41 - Modalità di detenzione e tutela degli animali esotici</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p style="text-align: center;"><u>CAVALLI</u></p>	<p>Art. 42 - Principi distintivi</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO XI</p> <p style="text-align: center;"><u>DISPOSIZIONI FINALI</u></p>	<p>Art. 43 - Sanzioni Art. 44 - Vigilanza Art. 45 - Deroghe Art. 46 - Incompatibilità ed abrogazione di norme</p>

Premessa

- Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela del benessere degli animali, favorendo la corretta convivenza con le persone e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una assistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
- In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitare utilizzi riprovevoli sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino riversano nel raggiungimento di tale obiettivo.
- Chiunque conviva o detenga un animale o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e per tanto deve rivolgersi agli operatori di settore (servizi veterinari pubblici e veterinari privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.
- Questo Regolamento vuole perciò essere, in primo luogo, un invito alla conoscenza ed alla educazione. Non è solo destinato a reprimere comportamenti sbagliati ed illeciti, a colpire i maltrattamenti, ad offrire rifugio a chi viene abbandonato. Esso indica ai cittadini, comportamenti corretti, vuole promuovere fra i giovani il rispetto della vita, la natura, l'ambiente, chiamare gli educatori ad assumere un ruolo importante in questa direzione, ci sollecita tutti a conoscere noi stessi anche interpretando i rapporti che sviluppiamo con gli animali.

TITOLO I – I PRINCIPI

ART. 1 – Profili Istituzionali

1. Il Comune di Provvidenti nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Provvidenti, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata con Legge del 4 novembre 2010, n. 201, riconosce alle specie animali non umane diritto ad una assistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Provvidenti, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce ed individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra persone ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali e persegue politiche di informazione, sensibilizzazione ed educazione di cittadini sulla conoscenza ed il rispetto degli animali.

ART. 2 – Valori Etici e Culturali

1. Il Comune di Provvidenti, in base all'art. 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Provvidenti opera affinché sia promosso nel sistema informativo ed educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche per il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Provvidenti valorizza la tradizione animalista del paese, promuove forme espressive volte ad accrescere l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.
4. Il Comune di Provvidenti favorisce il rapporto affettivo persona – animale, con la consapevolezza dell'importanza funzionale di sostegno psicologico e di compagnia che ne consegue.
5. Il Comune di Provvidenti riconosce validità etiche e morali a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
6. Il Comune di Provvidenti, allo scopo di favorire l'adozione e l'affidamento degli animali che vivono presso le strutture convenzionali, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività informative mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e/o ricoverati in strutture pubbliche o private autorizzate e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
7. Il Comune di Provvidenti ritiene che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza tra la specie umana e quella animale.

ART. 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 il Comune esercita, in collaborazione con la Provincia, la cura e la tutela di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

ART. 4 – Tutela degli Animali

1. Il Comune di Provvidenti riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza della loro specie.
2. Il Comune di Provvidenti, in base alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla Legge Regionale 4 marzo 2005, n. 7 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Provvidenti si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali.
5. Il Comune provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, della Legge Regionale n. 7/2005 e dalle norme vigenti.
6. Il Comune di Provvidenti tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita al fine di sperimentazione.

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificato, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche e/o comunque vaganti di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle Leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della Legge 157/1992.
3. Si definisce:
 - a) Animali da affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto, dalle persone per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili alle persone, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della Normativa nazionale ed internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (e relativo D.M. attuativo) e della Legge 3 luglio 2003, n. 213 in materia di animali pericolosi, di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) Animale sinantropo: animale appartenente a specie selvatica, che vive a stretto contatto con le persone in ambiente urbano, luogo da cui trae non necessariamente sostentamento;
 - c) Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dalle persone e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal dipartimento di prevenzione veterinario-ASL di Campobasso – (Legge n. 281/81);
 - d) Fauna selvatica: tutte le specie di mammiferi e di uccelli delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica l'Ente di riferimento è la Provincia.

ART. 6 – Ambito di Applicazione

1. Le Norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Provvidenti.
2. Le Norme previste dai successivi articoli nn. 8, 9, 10, 11 e 12 (detenzione di animali; maltrattamento di animali; cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona, abbandono di animali e avvelenamento) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

ART. 7 – Esclusioni

1. Le Norme di cui al presente Regolamento non si applicano nei seguenti casi ed in ogni altro caso regolati da specifiche disposizioni normative:
 - a) Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) Alle attività di studio e sperimentazione;
 - c) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, compreso la falconeria, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - f) A tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 – Detenzione di Animali

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure prescritte nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento dello stato di salute dell'animale.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
5. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari, attraverso eutanasia solo per comprovata pericolosità o se risultino incurabili e/o gravemente malati, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvederà alla soppressione. E' vietato sopprimere cucciolate indesiderate come regolato dal titolo IX bis "dei delitti contro il sentimento per gli animali" inserito nel libro II del codice penale.
6. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. In particolare rifornirli di cibo e acqua sufficienti per quantità, per apporto equilibrato di principi nutritivi e con modalità e tempistiche consone.
7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
8. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
9. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da non provocare danni all'ambiente e alla fauna.
10. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
11. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia e l'accesso dovranno essere adeguati alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
12. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.
13. E' vietato tenere cani, gatti ed altri animali, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

14. Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere i cani ad una catena lunga almeno 5 metri se fissa, oppure 3 metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini. Il collare deve essere sufficientemente largo in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

15. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

ART. 9 – Maltrattamento di Animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 544 ter c.p. come modificato L. n. 189 del 20/07/2004). Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.

5. E' vietato utilizzare cani per il traino di qualunque mezzo di locomozione.

6. E' vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' vietato altresì, isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.

7. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;

8. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido per evitare eventuali ferite alle zampe.

9. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento o per aumentare l'aggressività. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. - percosse o costrizione fisica o psichica. E' inoltre vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

11. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, è vietato il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali ai cani di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. Tali divieti si estendono a tutte le specie di animali. E' altresì vietato il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard ed eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Campobasso per quanto di competenza, e verrà loro applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

12. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e/o combattimenti. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL di Termoli i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

13. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

14. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto. E' altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno. E' vietato lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

15. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

16. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

17. E' vietato esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo;

18. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

19. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

20. E' vietato il dono di animali, di affezione e non, come premio, ricompensa o omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, salvo deroghe motivate rilasciate dal Sindaco.
21. E' vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.
22. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
23. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.
24. E' vietato collocare tagliole, lacci, reti e colle finalizzate alla cattura di animali selvatici e domestici.
25. E' vietato infierire sul corpo di un animale morto.

ART. 10 – Cattura, Detenzione e Commercio di Fauna Selvatica Autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. Va assicurata la tutela e favorita la presenza degli animali selvatici ospiti nel centro abitato, purché la loro presenza non danneggi monumenti e non costituisca fonte di infezione.

ART. 11 – Abbandono di Animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Ai sensi della normativa vigente la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. All'abbandono, si applica pertanto quanto previsto dal presente Regolamento o quanto previsto dal Legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.
3. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di delitto di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.
4. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 12 – Avvelenamento di Animali

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. E' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia dicura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale e il medico veterinario libero professionista sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. Il Sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione del comma 1, deve provvedere ad individuare le modalità di bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento, circoscrivere l'area con apposita cartellonistica e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

ART. 13 – Divieto di Offrire Animali in Premio, Vincita, Oppure Omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente,

con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

2. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, anche previa comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Campobasso, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati dal presente Regolamento.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

4. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

ART. 14 – Esposizioni di Animali

1. Gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre provvisti di acqua e di cibo ed i gatti anche della cassetta igienica. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore giornaliere complessive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

2. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari nonché anche la cassetta igienica per i gatti; nel caso che l'attività riguardi i volatili, valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 36 alle dimensioni delle gabbie.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per una intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

4. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a 60 giorni e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

Art. 15 – Detenzione di Cani o altri Animali in Proprietà Confinanti con la Pubblica Via o con Altra Proprietà Privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 16 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidamento

1. In caso di smarrimento o di furto di un animale il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore dall'evento al Comune; copia di tale denuncia dovrà essere consegnata contestualmente al Servizio Veterinario ASL.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comune; copia di tale denuncia verrà trasmessa al Servizio Veterinario ASL competente per territorio completa della destinazione dell'animale ritrovato.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale del Servizio Veterinario dell'ASL o da questo incaricato.

4. Il Comune incentiverà con apposite modalità l'adozione di soggetti di età adulta ricoverati nel canile convenzionato.

Art. 17 - Fuga, Cattura, Soppressione di Animali

1. La fuga di un animale inserito nel registro di cui al comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013 (cani dichiarati a rischio elevato di aggressività), dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL e al competente Ufficio di Polizia Locale.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del Veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL specificante le cause che hanno portato alla decisione.

Art. 18 – Pet - Therapy

1. In riferimento al DPCM del 28 febbraio 2003 e alle specifiche del Ministero della Salute il Comune di Providenti potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di:

- a) Promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare tale terapia sarà favorita per i disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
- b) Agevolare l'accesso degli animali presso tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
- c) Favorire la cultura dell'adozione degli animali d'affezione.

2. La cura e la salute delle persone in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

3. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito la qualifica allo scopo.

4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.

Art. 19 - Inumazione di Animali.

1. E' consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL di Campobasso, e/o del tecnico comunale, qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili alle persone e agli animali, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il veterinario che ha riscontrato il decesso di un animale da compagnia per malattia infettiva o infestiva trasmissibile alle persone o agli animali deve dare immediata comunicazione al Sindaco.

TITOLO IV - CANI

Art. 20 – Anagrafe del cane.

1. Presso il Servizio Veterinario dell'ASL di Campobasso è tenuta la BDCM (Banca Dati Canina Molise) alla quale il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo, residente nel Comune di Providenti deve iscrivere l'animale, l'iscrizione deve essere effettuata entro i primi due mesi di vita; in caso di vendita o cessione prima di tale data, l'identificazione deve essere anticipata. La registrazione in banca dati avverrà solo nel momento in cui il cane sarà stato identificato tramite il microchip. Allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'evento. I proprietari sono inoltre tenuti sempre entro 15 giorni dall'evento a comunicare al Servizio Veterinario della ASL, l'eventuale variazione di domicilio e recapito telefonico nel caso diversi da quelli comunicati all'atto dell'iscrizione, ed eventuale cambio di proprietà.

2. Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre regioni o da altri Stati, sono tenuti, entro 15 giorni dall'acquisizione dell'animale, già identificato con microchip, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al Servizio Veterinario dell'A.S.R.E.M. di Campobasso per la registrazione nella banca dati regionale.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 il Servizio Veterinario rilascia il documento di iscrizione all'anagrafe canina al proprietario, al possessore o al detentore, che dovrà a sua volta esibirlo ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca o trasporti cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico, di esibire il documento di iscrizione all'anagrafe canina su richiesta degli organi competenti.

5. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza sulla regolare iscrizione dei cani all'anagrafe canina, anche controllando la presenza dell'identificativo elettronico a mezzo dell'apposito lettore come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/08.

Art. 21 - Attività Motoria e Rapporti Sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno sei volte superiore di quella minima richiesta dal successivo art. 22.

2. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

3. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi.

4. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne

la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

5. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

6. I cani possono essere tenuti a catena per un periodo che non superi le otto ore nell'arco della giornata. La catena deve avere una lunghezza minima di metri 5, oppure di metri 3 se fissata su di un cavo con libero scorrimento lungo almeno 5 metri posizionato ad almeno 1,50 centimetri da terra e munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.

7. Fatto salvo le varie ipotesi di reato i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 22 – Caratteristiche e Dimensioni dei Recinti.

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.

2. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Durante la fase di allattamento dei cuccioli, il recinto non potrà contenere più di due cani adulti.

3. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia o di difficile contenimento, devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due) ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

4. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere un'inclinazione per il drenaggio ed una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

5. I box e i recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate possibilmente sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.

6. I cani custoditi nei box e nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

7. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'ASL impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

Art. 23 – Collare, Guinzaglio e Museruola

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, (aree verdi, giardini, parchi e cimiteri ecc.) tranne ove sia espressamente vietato da apposita segnaletica.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con collare e guinzaglio e, ove necessario, la museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate o segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Il Comune di Provvidenti si riserva di individuare spazi specifici, dove i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilanza e responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. I cani che possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori potranno essere liberi da guinzaglio ma manterranno la museruola.

5. Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani da caccia e da tartufo in aperta campagna a seguito del conduttore; i cani da pastore quando accompagnino gli animali al pascolo; i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Art. 24 - Accesso negli Esercizi Pubblici (bar, ristoranti e simili).

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti i locali aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Provvidenti, salvo quelli per cui proprietari e/o gestori segnalino un divieto con l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei locali aperti al pubblico, dovranno farlo usando

il guinzaglio, ed ove necessario, anche la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Al fine di dare un maggior servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio, sia ammettere gli animali al proprio interno, sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco.

Art. 25 - Cani di Quartiere Educati

1. Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5 e della Legge Regionale n. 7/2005, art.7-ter, il Comune di Provvidenti riconosce e promuove la figura del cane di quartiere educato.

2. Nel rispetto delle disposizioni in vigore, è prevista la possibilità di affidare cani randagi, di accertata indole mansueta, socievoli e docili, in via temporanea e previo parere del Servizio Veterinario della ASL, ad enti pubblici o privati nella persona del suo rappresentante/presidente pro tempore, che si impegni a provvedere al mantenimento ed alle spese sanitarie del cane.

3. I privati cittadini o le associazioni animaliste che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cane di quartiere educato, propongono al Comune, previo parere del Servizio Veterinario della ASL di Campobasso, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione.

4. Il cane, iscritto all'anagrafe canina, vaccinato e sterilizzato dalla ASL di Campobasso, a nome del Comune di Provvidenti dovrà essere munito di medaglietta ben visibile con la dicitura "cane libero accudito" e il nome ed il recapito telefonico dell'affidatario, il quale deve comunicare tempestivamente al Comune e al Servizio Veterinario l'eventuale scomparsa del cane.

5. Ogni cittadino potrà essere responsabile di un solo cane di quartiere educato presente sul territorio del Comune, questi in caso di lunga assenza dovrà nominare un sostituto per la cura del cane che dovrà essere comunicato al Comune.

6. Nella richiesta di riconoscimento del cane di quartiere educato dovrà essere indicato il punto ove questo staziona abitualmente e non potrà essere riconosciuto un numero superiore a 3 cani di quartiere, fatta eccezione per alcuni particolari casi che valuterà di volta in volta l'Ufficio Comunale competente.

Art. 26 – Deiezioni Canine.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o ad uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di mantenere gli spazi privati frequentati dai propri cani, in condizioni igieniche corrette. A tale scopo, dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente, o più frequentemente, qualora determinassero cattivi odori ed inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività.

3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida non vedenti o ipovedenti, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi.

TITOLO V - GATTI

Art. 27 – Definizione Termini Utilizzati nel Presente Titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.

3. Per habitat di colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.

4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "Referenti di Colonia o gattari". I Referenti di colonia o gattari collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

Art. 28 – Gatti di Proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è necessario e/o consigliato che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 29 – Detenzione dei Gatti di Proprietà

1. E' vietato tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Art. 30 - Colonie Feline

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal presente Regolamento del Comune di Provvidenti nonché ai sensi della Legge 281/91 e Legge Regionale 7/2005.
2. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ai sensi degli Artt. 544-bis e 544-ter del C.P. - *Uccisione di animali e Maltrattamento di animali* – ed è fatto divieto a chiunque di allontanarli dal loro habitat. Eventuali spostamenti vanno effettuati solo previo nulla osta del competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
4. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con modo eutanasico e con la preventiva anestesia praticati unicamente da medici veterinari.

Art. 31 - Alimentazione dei Gatti

1. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua. Vanno, altresì, rimossi gli escrementi.

TITOLO VI - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 32 - Detenzione dei Conigli da Compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art. 33 - Dimensione e Materiale di Costruzione delle Gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

TITOLO VII – UCELLI

Art. 34 - Detenzione degli Uccelli

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 35 - Dimensioni delle Gabbie/Voliere

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli uccelli di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia/voliere e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
 - b) qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
 - c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

- d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
- f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alla specie ivi detenute. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli uccelli non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

Art. 36 – Controllo dei Colombi Liberi Urbani

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero;
- b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia.

2. Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Art. 37 - Protezione degli Uccelli Minacciati o in via di Estinzione

1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 38 – Detenzione di Specie Animali Acquatiche

- 1. Gli animali acquatici per quanto riguarda le specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2. Gli animali acquatici devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale.
- 3. In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua, le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.
- 4. Gli acquari non devono avere forma sferica e comunque non devono avere pareti curve.

TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 39 – Animali Esotici

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e della convenzione di Washington (CITES).

Art. 40 - Tutela degli Animali Esotici

- 1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 2. I possessori di animali esotici, quando pericolosi, devono munirsi dell'autorizzazione di legge per la detenzione da comunicare al Sindaco, entro i 30 giorni, corredata di documenti atti a consentire l'esatta identificazione degli animali e dimostrarne l'esatta provenienza.

Art. 41 – Modalità di Detenzione e Tutela degli Animali Esotici

- 1. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
- 2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
- 3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.

4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

TITOLO X - CAVALLI

Art. 42 - Principi Distintivi

1. Qualsiasi detentore di equidi deve provvedere all'identificazione e alla registrazione dello stesso, presso la Banca Dati Equidi (BDE), in conformità al Regolamento CE n. 504/2008 e della normativa vigente.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca, devono essere nutriti in modo soddisfacente e godere dell'assistenza sanitaria necessaria.
3. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, e comunque gli animali devono avere la possibilità di idoneo periodo di sgambamento giornaliero.
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche i cavalli anziani, malati o cavalle gravide.
5. E' fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
6. Gli equini devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi statali, regionali o da altri regolamenti in vigore, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale si applica, con le modalità e nelle forme previste dall'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della Legge n. 689/1981, in misura differenziata in base al criterio di proporzionalità ed in ragione del disvalore sociale riconosciuto alle violazioni, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Chiunque trasgredisca alle disposizioni previste dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 26, comma 3 del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 90,00.
3. Chiunque trasgredisca alle disposizioni previste nel presente Regolamento, salvo quanto previsto nei commi 1 – 2 e 4 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.
4. Chiunque commette una violazione alle disposizioni previste dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00.
5. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido.
6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo del Bilancio comunale. Tali somme saranno destinate alla tutela degli animali d'affezione.

Art. 44 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli Operatori del Servizio Veterinario dell'ASL di Campobasso.

Art. 45 – Deroghe

1. In riferimento alle situazioni esistenti, tutte le disposizioni previste dall'art. 22 dal titolo – “caratteristiche e dimensione dei recinti” - dovranno essere realizzate entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 46 - Incompatibilità ed Abrogazione di Norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Le norme del Regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali e regionali.